

COMUNE DI TEORA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di CC n. ____ del _____

Art.1 - Finalità	3
Art.2 – Istituzione dell'Albo	3
Art. 3 – Oggetto e finalità delle associazioni.....	3
Art.4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo	4
Art. 5 – Modalità di iscrizione.....	4
Art. 6- Iscrizione all'Albo.....	5
Art.7- Revisione periodica dell'Albo Comunale.....	5
Art. 8 - Cancellazione dall'Albo.....	5
Art. 9 – Interventi a sostegno degli iscritti all'albo.....	5
Art. 10- Diritti delle Associazioni	6
Art. 11 – Pubblicità dell'Albo	6
Art. 12 – Disposizioni finali	6

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle forme associative senza fine di lucro operanti nel territorio del Comune di Teora, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello Statuto comunale: "il Comune garantisce, per quanto possibile, la partecipazione dei cittadini singoli o associate al governo politico ed amministrativo della comunità, promuovendo ed incoraggiando il libero svolgimento della vita sociale cittadina nella pluralità dei gruppi delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato favorendo e sostenendo lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

Art.2 – Istituzione dell'Albo

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, che operano senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che adesso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei programmi di interesse locale nazionale e internazionale e per promuovere percorsi identitari di conoscenza delle tradizioni storiche, culturali, laiche e religiose, oltre che per rafforzare i valori di convivenza civile, culturale di solidarietà umana di Teora.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) Associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associate o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge 03/07/2017, n. 117;
 - b) Organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento alle leggi di settore ed alla Legge Regionale n. 11 dell'anno 2007 e relativo regolamento di attuazione.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni culturali e di spettacolo e di promozione sociale e volontariato.

Art. 3 – Oggetto e finalità delle associazioni

All'Albo possono essere iscritte le associazioni che perseguono uno o più dei seguenti fini:

- a) Civile: impegno civile finalizzato al miglioramento della vita e delle relazioni umane, tutela e promozione dei diritti umani;
- b) Culturale: promuovere iniziative di carattere ricreativo e culturale;

- c) Ricreativa e sportiva: animazione ricreativa promozione della pratica sportive per adulti e bambini;
- d) Sociale: impegno sociale per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione, tutela della persona, della famiglia, dell'infanzia e delle persone svantaggiate;
- e) Turistica: promuovere iniziative per lo sviluppo turistico, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e cultural locale;
- f) Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Art.4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art.2, tutte le Associazioni regolarmente costituite e non aventi scopo di lucro, purché operanti nell'ambito comunale;
2. Possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale;
3. Fermo restando quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche, dall'atto costitutivo o dallo statuto devono espressamente risultare:
 - Gli scopi sociali, con espresso riferimento all'assenza di scopo di lucro;
 - Effettività e democraticità delle cariche sociali;
 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati, uniformati al principio del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto a diventare soci, nonché i loro diritti ed obblighi;
4. Non possono essere iscritte all'albo le associazioni di categoria, partitiche e sindacali.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Comune, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - La denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - La sede legale;
 - Il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - la data di costituzione;
 - La data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - Il possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. bilancio consuntivo o, in alternativa, resoconto economico;

- c. fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del rappresentante legale.
3. Possono derogare dalla presentazione del bilancio consuntivo, dietro specifica dichiarazione, le associazioni che nell'anno precedente non abbiano registrato movimenti economici.

Art. 6- Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta dal Responsabile del competente servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda stessa.

Art.7- Revisione periodica dell'Albo Comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono trasmettere tempestivamente le eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di iscrizione.
2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata approvata l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, viene disposta una revisione quadriennale dell'Albo a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in previsione della quale le Associazioni, entro il 31 dicembre, inviano, all'Ufficio competente, la documentazione e le indicazioni di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
 - a) Perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) Mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c) Per gravi inadempimenti di carattere comportamentale che ledono l'immagine dell'Ente.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Interventi a sostegno degli iscritti all'albo

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni costituisce condizione essenziale:

- a) Per accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, allo svolgimento dell'attività associative, manifestazioni o iniziative programmate;
 - b) Per il riconoscimento del Patrocinio del Comune per quelle iniziative compatibili con gli indirizzi generali dell'Ente;
 - c) Per l'utilizzo gratuito di strutture, beni e servizi Comunali a titolo di contributo, in natura la cui concessione sarà subordinata ad altri regolamenti o disposizioni;
 - d) Per l'inserimento, in appositi spazi nell'applicazione del Comune, di notizie riguardanti l'associazione e precisamente schede informative, calendario annuali delle manifestazioni, singole iniziative di interesse generale e per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal comma 1) è subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.
 3. Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici i partiti, movimenti, fondazioni, associazioni di natura politica.
 4. La modalità di erogazione dei contributi avverrà nel rispetto del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, redatto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, art.12, e del presente Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
 5. Le associazioni che riceveranno contributi in denaro o in natura dal Comune devono redigere al termine dell'iniziativa, da trasmettere all'Ufficio competente, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 10- Diritti delle Associazioni

Le Associazioni iscritte all'Albo possono, dietro formale richiesta:

- a) Essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
- b) Ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente all'ambito di appartenenza.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e di istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale competente, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.